

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 16-02-2016, n. 3004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27341/2014 proposto da:

PREFETTO ROMA, MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

A.J.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 60815/2013 R.G. del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi [dell'art. 380-bis c.p.c.](#):

"Con sentenza in data 26 marzo 2014, il Giudice di Pace di Roma ha accolto il ricorso di A.J. ed ha dichiarato inefficace il decreto prefettizio di espulsione del medesimo nonché dell'ordine del Questore di abbandonare il Territorio nazionale.

Secondo il G.d.P. il ricorrente, di fatto apolide, padre di cinque figli, sarebbe destinatario di un provvedimento di espulsione emesso in spregio all'art. 8 CEDU, sebbene la sua autorizzazione (data dal Tribunale per i minorenni di Sassari) alla permanenza in Italia, in ragione della paternità di figli minori, fosse scaduta senza il suo rinnovo. E tale provvedimento sarebbe stato rilasciato in violazione della [L. n. 241 del 1990](#).

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Roma, con atto notificato il 11 novembre 2014, sulla base di due motivi (violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), art. [5, comma 5](#), art. [13, comma 2, lett. b](#)), art. [13, comma 4, lett. b](#)), art. [13](#), comma 4-bis e art. 31 e [L. n. 91 del 1992](#), art. [16](#) e art. [17](#) Reg es. di cui al D.P.R. n. 572 del 1993, [art. 112 c.p.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 4; [L. n. 241 del 1990](#), artt. [3](#), [7](#) e [8](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), n. 3).

A.J. non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato giacchè:

A) La sentenza contiene una pluralità di rationes decidendi, non tutte fondate, ma ciascuna bastevole a tenere in vita il provvedimento impugnato.

B) Nella specie, quest'ultimo resiste alle critiche svolte con l'odierno ricorso nella parte in cui il G.d.P. ha dichiarato inefficace i provvedimenti impugnati in relazione alla situazione familiare dell'intimato, avente prole numerosa e composta da figli minori d'età.

C) In relazione a tali circostanze di fatto, incontestate, questa Corte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12006 del 2014) ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello **straniero** che abbia omissis di chiedere, nei termini di legge, il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), art. [5, comma 5](#), ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare", onde le critiche del ricorrente non appaiono scalfire la decisione di prime cure, anche in relazione alla mancata richiesta del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del menzionato TU ("il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza");

D) che, infatti, a tale riguardo deve essere valutata l'opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello **straniero** che abbia ommesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), art. [5, comma 5](#) e art. [31, comma 3](#), ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare".

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell'art. 380-bis e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato".

Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche dalla parte ricorrente; che esso va respinto in applicazione del principio di diritto che si enuncia come di seguito:

In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello **straniero** che abbia ommesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui del [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), art. [5, comma 5](#) e art. [31, comma 3](#), ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare;

che, in conclusione, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, senza che debba provvedersi sulle spese di lite, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva in questa fase.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 18 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2016